

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 109

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - GIAGONI - MELE - ENNAS - SAIU - MANCA Ignazio - CANU

l'11 febbraio 2020

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo,
stupefacenti e nicotina

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il fenomeno della devianza minorile si configura per buona parte nella mancata efficacia della formazione e controllo educativo da parte dell'agenzie educative tradizionali e non, quali in primis la famiglia naturale, la scuola in ogni ordine e grado e le strutture sociali ove i giovani vivono la socializzazione e la crescita come oratori, comunità sportive ed artistiche. Va detto tuttavia, che il ritardo e l'inefficacia nell'affrontare il fenomeno della devianza minorile tout court e, in particolar modo, è più difficile stante i cambiamenti epocali propri della società della comunicazione che superano i "confini" di potere educativo abituali.

La trattazione unitaria, in una singola proposta di legge di temi quali l'assunzione di sostanze stupefacenti, uso della nicotina fino al fenomeno drammatico del bullismo e del cyber-bullismo, offre una prospettiva di largo spettro ed orientata all'efficacia dell'intervento normativo di dettaglio regionale, qualora tale intervento abbia come obiettivo quello di incidere sulle cause e quindi sulla prevenzione, rifiutando a priori un intervento legislativo che si traduca in un generico monito, che possa essere definito meramente "culturale".

Tali comportamenti devianti in età minorile, sia che essi discendano dall'assunzione di sostanze che alterano l'equilibrio psico-fisico quali l'assunzione di droghe o nicotina, sia che si configurino nel porre in essere atti di violenza, quest'ultima realizzantesi anche nelle forme dei cosiddetti "social network", compiute da singole persone o da gruppi di persone configuranti anche reati, evidenziano da parte dei minori l'assenza di adeguata informazione e formazione sulla gravità delle condotte devianti oggetto della presente legge, e di adeguata consapevolezza e contezza delle stesse da parte della famiglia, della scuola e delle istituzioni educative sociali ove si svolge la vita del minore.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di porre in essere politiche attive di prevenzione sul piano informativo e formativo sul disvalore morale-giuridico dei comportamenti devianti e sulle conseguenze di tali comportamenti. Esse sono rivolte ai minori, alle loro famiglie, alla scuola e ai contesti sociali ove si svolge la vita sociale dei minori e, contestualmente, porre in essere politiche attive di monitoraggio, valutazione, azioni di prevenzione di sistema, azioni di tutela delle vittime.

È priorità, al fine di un efficace intervento legislativo e di politica attiva, individuare correttamente le istituzioni sociali in ordine di priorità che maggiormente possano definirsi come alleati contro i comportamenti devianti dei minori ovvero la famiglia e la scuola.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), avuto riguardo all'articolo 3, commi 1 e 2, in merito alle decisioni delle istituzioni pubbliche e private in ossequio agli obblighi di protezione e cura del benessere del fanciullo e agli obblighi di sicurezza e di salute, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avuto riguardo in particolar modo all'articolo 24 sui diritti del minore, alla Costituzione italiana e alla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo), avuto riguardo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), richiamato all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in particolare gli articoli dal 135 al 139, con particolare attenzione a quest'ultimo articolo in riferimento alle attività di specifica competenza della scuola, degli enti locali e delle attività integrate, la legge regionale di recepimento legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), il Codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e al decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"), alla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 32 del 20 gennaio 2016 (Determinazione linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali), alla deliberazione della Giunta regionale n. 33/9 del 26 giugno 2018 (Rimodulazione e proroga al 31 dicembre 2019 del Piano regionale di prevenzione (PRP) 2014-2018, adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015), e in particolar modo al relativo allegato "Piano regionale di prevenzione, Programma P.1.1 Una scuola in salute e P.1.2 Comunità

Art. 2

Piano regionale degli interventi di prevenzione

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi a carattere multidisciplinare, preventivi e di contrasto, volti alla tutela del bene all'integrità psico-fisica e morale dei minori mediante la diffusione di corsi informativi e formativi verso minorenni, genitori, personale docente e non della scuola sarda, presso gli enti ecclesiastici in particolari gli oratori ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), gli operatori del mondo dello sport e dell'intrattenimento giovanile attraverso la promozione della cultura dell'educazione civica e digitale, della legalità, dell'integrità alla salute psicofisica dei minori in tutti gli ambienti in cui essi vivono.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare le devianze giovanili, di seguito denominato Piano.

3. Il Piano, nel contesto della programmazione e delle diverse azioni di carattere nazionale e regionale, individua gli interventi per prevenire e contrastare le condotte minorili devianti, le priorità e i criteri della loro realizzazione e le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio, prevenzione e contrasto dell'evoluzione delle condotte devianti, attraverso il coinvolgimento fondamentale della famiglia, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore, aventi quest'ultime, requisiti di indubbia professionalità in merito a titoli adeguati ed adeguata esperienza. Tali istituzioni pubbliche, devono avere al proprio interno personale in possesso di requisiti di indubbia professionalità, comprovata dal possesso di adeguati titoli di studio e di specializzazione recenti, in riferimento alle evidenze scientifiche e culturali attuali e alle esperienze effettive di contrasto alle condotte devianti. Tali soggetti istituzionali pubblici devono avere al proprio interno professionalità in possesso di titoli di studio attestanti la conoscenza della cultura giuridica costituzionale riguardanti i diritti fondamentali della persona e loro esplicazione pratica, non essendo sufficienti i soli titoli in materie pedagogiche, psicologiche e attinenti ai servizi sociali.

4. Il Piano prevede in particolare:

- a) la realizzazione di campagne di prevenzione volte a sensibilizzare, approfondire ed in-

Art. 3

Aspetti operativi

1. L'Assessorato competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche con l'ausilio del tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6, approva con propria deliberazione le linee guida per le azioni di cui all'articolo 1, che definiscono, in particolare:

- a) i destinatari;
- b) le modalità di realizzazione;
- c) le modalità di accesso.

Art. 4

Disturbi da cyber-bullismo

1. La Regione, presso il sistema sanitario regionale e con il personale già di ruolo del medesimo adeguatamente formato, prevede e programma interventi specifici di cura dei disturbi derivanti dal cyber bullismo.

Art. 5

Punti di ascolto e comitati digitali scolastici

1. In considerazione dell'importanza che riveste ai fini dell'educazione e della formazione minori e giovani l'ambiente scolastico, la Regione sostiene finanziariamente, le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado che, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono sportelli di ascolto per gli studenti al fine di garantire, in coordinamento e con l'approvazione dei comitati digitali scolastici e genitori digitali, con figure specializzate, un sostegno psicologico e pedagogico, individuale, collettivo e familiare, acquisito il necessario assenso formato ed informato dei genitori nel caso dei minori, il quale è preminente rispetto ad ogni azione.

Art. 6

Tavolo di coordinamento
sul bullismo e cyber-bullismo

1. Presso l'Assessorato competente in materia di istruzione in raccordo con l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, per quanto di sua competenza, è istituito il tavolo di coordinamento regionale sul bullismo e cyber-bullismo.

2. Il tavolo di coordinamento fornisce all'istituzione regionale un supporto in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber-bullismo ed è finalizzato a creare una rete e una collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano, a livello territoriale, nella materia disciplinata dalla presente legge. In particolare, il tavolo di coordinamento fornisce il parere sul piano di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Il tavolo di coordinamento è composto da:

- a) l'Assessore competente in materia di istruzione che lo presiede o da un suo delegato;
- b) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) il Presidente del CORECOM o da un suo delegato;
- d) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale per l'amministrazione e per i comitati scolastici digitali;
- e) il direttore della struttura dell'amministrazione regionale competente per ciascuna dei seguenti ambiti: istruzione, politiche giovanili, sport, sanità e sociale;
- f) un rappresentante designato dal CONI;
- g) previa intesa con gli uffici statali competenti possono essere designati rappresentanti della Polizia postale e delle comunicazioni, della Prefettura e del Tribunale dei minori.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti con competenze specifiche in campo pedagogico, sociologico e professionisti di indubbia preparazione culturale nel campo della analisi dei fenomeni e all'educazione al corretto utilizzo del web, aventi titoli di studio universitari e formativi pubblici.

5. I componenti del tavolo di coordinamento sono nominati con decreto del Presidente della Regione sulla base delle designazioni previste dal comma 2, espresse entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine e qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il tavolo di coordinamento può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste

Art. 7

Giornata nazionale contro il bullismo
e il cyber-bullismo, droga e nicotina

1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyber-bullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.

2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia funzionale e organizzativa ad esso riconosciuta, individua con proprio regolamento, le iniziative da intraprendere nella giornata nazionale contro il bullismo e il cyber-bullismo.

Art. 8

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati ottenuti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. Per tali finalità la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta:

- a) gli interventi realizzati, con specifico riferimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi;
- b) la distribuzione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;
- c) le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Gli oneri previsti per l'attuazione della presente legge sono stimati in euro 700.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo nell'ambito della missione 04 (istruzione e diritto allo studio) - programma 01 - titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021; in diminuzione al capitolo SC.08.0024 (FNOL) - missione 20 - programma 03. 2. Il tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

